

Pasquale Costanzo

Postilla*

L'analisi recata dal contributo che precede investe uno snodo cruciale della vita delle istituzioni repubblicane del nostro Paese, già in fibrillazione a causa sia dell'incertezza e scarsa decifrabilità del contesto politico, sia dell'attesa ormai quasi palingenetica di riforme ritenute, pressoché unanimemente, di vitale importanza. Del resto, questa stessa *Rivista* non ha mai mancato di sottoporre ad opportuna riflessione le iniziative formulate in tal senso con la sensibilità e l'approfondimento che il delicato argomento richiede.

Nell'occasione, peraltro, come il contributo stesso mette in evidenza, è toccato alla Consulta impegnarsi in un esercizio ricostruttivo su un punto dell'ordito costituzionale di notevole ed imprevedibile complessità. Della soluzione data dalla Corte costituzionale, non può non apprezzarsi lo

*Postilla al contributo di Daniele Butturini, *Lo status del Presidente della Repubblica: spunti di riflessione dalla sentenza n. 1/2013 della Corte costituzionale*, in *Rass. Parlam.*, n. 1/2013.

sforzo di originale razionalizzazione del regime giuridico delle intercettazioni casuali del Capo dello Stato, nei cui confronti viene statuita l'immunità assoluta, ostativa, pertanto, di qualsiasi provvedimento od effetto che non sia quello della (quanto più accelerata possibile) distruzione delle intercettazioni medesime.

A tale ricostruzione, si potrebbe obiettare come intercettazioni casuali solo in maniera contraddittoria potrebbero essere in via assoluta obliterate nel caso che il Pubblico Ministero, già chiamato, secondo la stessa Corte, a richiedere il provvedimento di distruzione, si convinca, invece, d'essere in presenza di una *notitia criminis* attinente ai reati di cui all'art. 90 Cost., e, dunque, di doversi rapportare, a mente dell'[art. 5 della l. n. 219 del 1989](#), col Presidente della Camera dei Deputati per gli incumbenti procedurali ivi previsti, o, alternativamente, della necessità di procedere, anche mediante avviso di garanzia *ex art. 369 c.p.p.*, per ipotizzati reati extrafunzionali (e si trascura qui volutamente il pur essenziale aspetto della tutela del diritto fondamentale di difesa di soggetti incisi da situazioni apprezzabili soltanto in base al contenuto delle intercettazioni).

Ad allontanare, tuttavia, il sospetto di qualche visione sacrale, da parte della Corte, del ruolo presidenziale, va, peraltro, richiamata la ribadita esigenza (nella medesima [sentenza n. 1 del 2013](#)) della «soggezione alla giurisdizione penale» del Capo dello Stato, così come, a chiare lettere, è riconosciuta la legittimità della «ricerca della prova riguardo ad eventuali reati extrafunzionali» mediante «documenti, testimonianze ed altro», che, per , non si riverberi in una «lesione alla sfera di comunicazione costituzionalmente protetta del Presidente».

Ma *de iure* come stanno le cose in proposito? Può osservarsi che, mentre per il «reato presidenziale», la normativa prevede esplicitamente la possibilità d'intercettazione, sia pure subordinandola all'avvenuta sospensione dalla carica e alla deliberazione (preventiva o in via di ratifica) degli organi dell'accusa, nel caso del «reato extrafunzionale», pare di essere in presenza di una vera e propria anomia.

Sussisterebbero, malgrado ciò, secondo la Corte, esigenze sostanziali di ordine costituzionale, di cui dà ampia ragione la sentenza in questione, collegate alla funzione presidenziale, la cui tutela sarebbe irrimediabilmente

compromessa, se fosse aperta la possibilità di intercettazione del Capo dello Stato al di fuori dei casi espressamente contemplati. La detta anomia andrebbe, pertanto, per necessità sistemiche, riconfigurata in un divieto indiscriminato dell' «l'utilizzazione di strumenti invasivi di ricerca della prova, quali sono le intercettazioni telefoniche».

L'argomentazione, anche per l'autorevolezza e la posizione costituzionale dell'organo da cui proviene, pur senza eccessive difficoltà condividersi in base al rischio connesso alla «costruzione» della prova *in fieri* e non *ex post facto*, dato che non potrebbe assolutamente escludersi la violazione dell'immunità presidenziale quando non si fosse ancora concretizzata la compromissione di altri beni costituzionali. Meno convincente appare, invece, il caso in cui, appunto, quest'ultima situazione sia ragionevolmente già ipotizzabile in base ad intercettazioni casuali legalmente effettuate: per altro verso, non s'intende da quale interferenza indebitamente molesta dovrebbe essere protetto il Capo dello Stato per un'azione già consumatasi, potendo qui piuttosto *de plano* prevalere la salvaguardia del generale sistema democratico, che non potrebbe ammettere, se non in via eccezionale e per motivi congrui e dichiarati (non è forse già

il caso degli eventuali reati funzionali diversi da quelli indicati nell'art. 90 Cost.?) nemmeno casualmente situazioni di privilegio, e non tanto per un esasperato *fiat iustitia et pereat mundus*, quanto per insopprimibili ragioni di coerenza e credibilità del sistema stesso (si noti, d'altro canto, come, esemplarmente, [ex art. 11, comma 1, l. n. 219 del 1989](#), debbano svolgersi in piena pubblicità anche le sedute del Comitato parlamentare destinate alla votazione sulle proposte di archiviazione delle accuse al Capo dello Stato). Ma, finalmente, ci si potrebbe domandare se non sia proprio ciò che intende la Corte stessa quando, nella chiusa della decisione, avverte che, comunque, «l'Autorità giudiziaria dovrà tenere conto della eventuale esigenza di evitare il sacrificio di interessi riferibili a principi costituzionali supremi: tutela della vita e della libertà personale e salvaguardia dell'integrità costituzionale delle istituzioni della Repubblica (art. 90 Cost.)» e che, «In tali estreme ipotesi, la stessa Autorità adotterà le iniziative consentite dall'ordinamento».